

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI...

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE AFFARI GENERALI

RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

FERRANTE Pasquale (FRRPQL59H29G187H)

Residente in via Masseria Correo n. 2 – 72012 CAROVIGNO (BR)

OGGETTO DELLA SPESA:

Spese processuali (risarcimento danni e rimborso spese legali)

IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)	€.	3.263,22
Spese	€.	317,20
Interessi	€.	<u>42,36</u>
TOTALE	€.	3.622,78

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO¹

Con atto di citazione acquisito al protocollo comunale in data 16/10/2017 al n. 20655, il signor Ferrante Pasquale citava in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni innanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da un automezzo di sua proprietà in conseguenza di una sinistro stradale verificatosi in data 28/10/2016 in una traversa della S.P. 31 in c.da Pagliamonte, a causa della presenza di un tronco d'albero sulla sede stradale.

L'Ufficio Gestione del Contenzioso non poteva esperire alcuna attività istruttoria rispetto al sinistro denunciato sia perché la relativa richiesta di risarcimento non era corredata da alcuna documentazione probatoria, sia perché il legale di controparte si rifiutava di fornire qualsivoglia forma di collaborazione.

Pertanto la Giunta Comunale, con deliberazione n. 136 del 07/11/2017, stabiliva di costituirsi nel suddetto procedimento al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e incaricava il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso di provvedere al conferimento dell'incarico ad un professionista esterno per la difesa in giudizio del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso, con determinazione n. 803 del 22/11/2017, stabiliva di conferire l'incarico legale in questione all'avv. Maria Concetta Melacca, del Foro di Brindisi.

¹ Per i debiti di cui alla lettera e), indicare l'utilità e l'arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Con sentenza n. 297/2019 il Giudice di Pace di Brindisi accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore riconoscendo che il sinistro in questione era stato determinato in parte dalla presenza di un ceppo di abete posto nella banchina sterrata lungo i margini della carreggiata stradale, donde una corresponsabilità del Comune quale ente proprietario della strada, ed in parte dalla condotta di guida inadeguata dell'attore.

Con la predetta sentenza il Giudice, dopo aver affermato una corresponsabilità delle parti graduata nella misura del 50 %, condannava il Comune al pagamento delle seguenti somme:

a) €. 2.500,00 a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi legali (totale €. 2.542,36);

b) il 50% della somma di 1.300,00 a titolo di spese legali (di cui €. 165,00 per esborsi) oltre spese generali, Cap ed Iva (totale €. 763,22)


Alle suddette spese si deve inoltre aggiungere la somma di €. 250,00 oltre Cap ed Iva, da liquidarsi in favore del C.T.U. (totale €. 317,20).

Pertanto, la somma complessiva dovuta dal Comune in forza della sentenza in questione ammonta a €. 3.622,78.

ALLEGATI che compongono il fascicolo:

1. Sentenza n. 297/19 del 18/12/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi.

San Vito dei Normanni, 8/5/2019



Il Responsabile del Servizio

Francesco Oliva

AVV. ANTONIA GENTILE
VIA B. ROCCO 102/104
72018 CAROVIGNO (BR)

COPIA

SENTENZA N. 897/19
N. 6038/17 Reg. C.n.
N. 95/2019 Reg.
N. 1605/19 Cron.

San Vito del Normanni
Prot N. 0003766
del 19/02/2019
Titolarlo: 01 00 04
1° SETTORE - AFFARI GENERALI E



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Brindisi dott. Giovanni Lanzellotto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6038 del Ruolo Generale affari contenziosi civili, relativo all'anno 2017

TRA

FERRANTE PASQUALE (C.F. FRRPQL59H29G187H), elettivamente domiciliato in Carovigno in v. Croce 102/104 , presso lo studio dell'avv. Antonia Gentile , che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine dell'atto di citazione

- attore -

e

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI, elettivamente domiciliato in San Vito dei Normanni in v. Crispi 19 , presso lo studio dell'avv. M. Concetta Melacca, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce comparsa

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.10.17 l'attore Ferrante Pasquale conveniva in giudizio il Comune di san Vito dei Normanni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal veicolo dell'attore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 28.10.16 intorno alle 18,30, allorquando la trattrice agricola tg. BF659B, percorrendo una traversa della SP31, traversa di proprietà del Comune convenuto, impattava contro un tronco d' albero "presente sulla piattaforma della carreggiata, a distanza non regolamentare", non segnato, né visibile (assenza di illuminazione pubblica, e pioggia in corso), e terminava la sua corsa contro un muro di cinta ivi esistente, subendo danni per € 4701.

Si costituiva in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni , contestando le avverse richieste, sia in relazione alla verifica e responsabilità del sinistro, al nesso di causalità tra l'urto e i danni lamentati, che all'entità dei danni lamentati.

La causa veniva istruita in forma documentale e mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e di prove testimoniali; veniva espletata, altresì, Ctu ricostruttiva della dinamica ed estimativa dei danni subiti dal veicolo.

All'udienza del 18.12.18 all'esito della precisazione conclusioni e discussione, questo Giudice si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito precisati. Dalla documentazione fotografica prodotta, dalle dichiarazioni rese da Alberti Stefano e dalle risultanze della espletata CTU è risultato provato che : 1) la trattrice guidata dall'attore proprietario, di sera, "con i proiettori accesi, molto probabilmente anabbaglianti" (p. 19 relazione CTU), in corrispondenza di una curva destrorsa, e mentre piovigginava, e nel mentre proveniva di fronte un autocarro (posto a circa 40-50 metri : così l'attore nell'interrogatorio formale), impattava con la ruota anteriore contro il tronco di un abete posto a ridosso di una recinzione in pietra; a seguito di tale urto, il veicolo proseguiva la marcia e urtava con la zavorra anteriore contro il muro a secco di recinzione abbattendolo in parte; ed a seguito di tale secondo urto, dopo aver "superato" il muro a secco, la trattrice agricola "si arrestava all'interno del giardino dell'abitazione" (pp. 19 e 29 relazione CTU).

Già la rappresentazione di tale dinamica del sinistro consentono di ritenere che la trattrice procedesse ad una velocità non moderata e del tutto inadeguata allo stato e condizioni dei luoghi, e comunque veniva condotta in maniera imprudente: la curva, il buio, la pioggia in corso, la provenienza di un autocarro dal senso opposto di marcia avrebbero dovuto indurre l'attore, come qualsiasi altra persona prudente, peraltro alla guida di una trattore, a procedere a velocità estremamente moderata, ciò che invece indubitabilmente non è stato osservato dall'attore, tenuto conto della dinamica a dir poco disastrosa della trattrice (abbattimento di un muro spesso di recinzione, superamento dello stesso ed invasione di un fondo agricolo: si vedano le foto 1 e 2, all. 5, fascicolo attoreo) .

Pertanto, si dissente dalle conclusioni del CTU (p. 20), laddove attribuisce la causa "esclusiva" del sinistro alla presenza del ceppo di abete all'interno della carreggiata della strada vicinale (in violazione dell'art. 42 c. 1 lett. C Cds e art. 172 reg. esecuzione).

E' pur vero (come si nota nelle foto 7 e 8 relazione CTU, e nelle foto 1,2 3 e 4 dell'allegato 5 del fascicolo attoreo) che tale ceppo, in sé effettivamente insidioso, si trovava nella banchina sterrata della strada, donde una corresponsabilità dell'Ente proprietario della strada (Comune convenuto), ma è anche vero che sulla verifica del sinistro e comunque sull'entità dei danni subiti dal veicolo attoreo ha inciso la descritta condotta di guida inadeguata dello stesso.

Ne consegue una corresponsabilità, che questo Giudice determina e gradua nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti.

La stima del costo di riparazione dei danni supera i 5.000 euro, ma l'attore nella comparsa conclusionale ha contenuto il quantum in € 5.000.

Da quanto sopra consegue che il convenuto deve essere condannato a pagare alla parte attorea la complessiva somma di € 2500,00 , oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici annuali Istat ed interessi legali (sulle somme rivalutate); dalla domanda.

spese di CtU (già liquidate con precedente provvedimento) vengono definitivamente poste a carico dell'attore per il 50%, e del convenuto per l'altro 50%.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto dei limiti in cui le richieste dei danneggiati sono risultate meritevoli di accoglimento, le stesse, liquidate come in dispositivo, sono così regolate: le spese di lite sono poste per il 50 % a carico del convenuto ed in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario, e sono compensate per il residuo 50 %.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 cpc.

PQM

Il Giudice di Pace di Brindisi, dott. Giovanni Lanzellotto, definitivamente, pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Ferrante Pasquale così provvede:

- 1) dichiara la responsabilità concorsuale del Comune di San Vito dei Normanni per il sinistro de quo nella misura del 50 %;
- 2) e per l'effetto, condanna il Comune di San Vito dei Normanni al pagamento in favore della parte attorea, della somma di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali (sulle somme rivalutate) dalla domanda;
- 3) condanna il convenuto Comune di San Vito dei Normanni al pagamento in favore dell'avv. Antonia Gentile (anticipataria-distrattaria) del 50% delle spese del giudizio che liquida per l'intero nella complessiva somma di € 1.300,00 a titolo di compenso (di cui € 165 per esborsi), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge; compensa il residuo 50%;
- 4) condanna l'attore al pagamento del 50 % e il convenuto al pagamento dell'altro 50 % delle spese della CTU in favore dell'ing. Michele Zongoli, spese già liquidate nella complessiva somma di € 500,00, oltre CNAP e IVA se dovuti, con decreto del 11.12.18

La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge

Brindisi il 18.12.18



GIUDICE DI PACE

Dott. Giovanni Lanzellotto

Handwritten signature of the judge.

Depositato in Cancelleria il ... IL CA... LIERE (A... LETTA)